

XVI legislatura

A.S. 1691:

"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"

Settembre 2009
n. 50



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato)</i>	<i>1</i>
--	----------

Articolo 1

(Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato)

Il comma 1 sostituisce il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ivi prevedendosi che il numero dei Ministeri sia stabilito in n. 13 e che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non possa essere superiore a n. 63 e la composizione del Governo debba essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

La RT considera il comma in esame, dal momento che la modifica della composizione del Governo, nel senso di elevare da 12 a 13 il numero dei Ministeri, nonché l'aumento del numero complessivo dei componenti del Governo stesso di n. 3 unità (da 60 a 63), determina maggior oneri.

Nello specifico, la **RT** attesta che la modifica comporta un onere complessivo annuo valutato in euro 914.074,48 arrotondato ad euro 920.000,00 a ragione del trattamento economico spettante ai componenti aggiuntivi del Governo, secondo i seguenti prospetti di calcolo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Stipendi ai Ministri e ai sottosegretari	Euro 460.656,11
Diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma	Euro 96.074,00
<i>Totale</i>	<i>Euro 556.730,11</i>

Ministero della salute

Stipendi ai Ministri e ai Sottosegretari	Euro 5.103,64
Diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma	Euro 48.037,00
<i>Totale</i>	<i>Euro 53.140,64</i>

Sottosegretario non parlamentare

Stipendi ai Ministri e ai Sottosegretari	Euro 256.166,73
Diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma	Euro 48.037,00
<i>Totale</i>	<i>Euro 304.203,73</i>

La RT afferma che per l'istituendo Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della determinazione del costo aggiuntivo, si è tenuto conto, sulla base della nuova compagine governativa, delle risorse già assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per il pagamento degli stipendi ai Ministri e ai Sottosegretari di nuovi dicasteri nonché della diaria di missione da riconoscere a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma per i due Sottosegretari aggiuntivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministro della salute.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si premette anzitutto che la norma autorizza la nomina di soli altri tre componenti aggiuntivi del Governo, tra Ministri e Sottosegretari, rispetto a quelli

già previsti dalla legislazione vigente, prevedendosi la nomina di un altro Ministro (Salute) e di n. 2 Sottosegretari per il completamento della compagine governativa¹.

In proposito, facendo rinvio, per i profili di copertura, al successivo comma 10, si osserva però che il prospetto di quantificazione indicato dalla RT non espone il dettaglio dei parametri quantitativi - solo implicitamente desumibili - e a valore adottati per il computo della spesa ivi prevista, limitandosi a fornire un importo sintetico a titolo di stipendio "complessivo" e indennità di missione, distinguendo tali voci in relazione ai dicasteri del lavoro e sanità, e ivi aggiungendo la spesa prevista per Ministri e Sottosegretari non parlamentari².

E' necessaria pertanto una più dettagliata indicazione degli elementi di computo utilizzati per la quantificazione.

¹ Lo scorso 8 maggio il Consiglio dei ministri ha adottato un complesso di deliberazioni destinate a rimodulare alcuni aspetti della struttura del Governo; accanto alla nomina del Ministro senza portafoglio per il turismo e all'attribuzione del titolo di Vice Ministro a cinque Sottosegretari, è stato approvato il disegno di legge in parola. Sul punto, il comunicato del Consiglio dei ministri dell'8 maggio scorso - oltre a precisare che il Ministero della salute avrà, oltre al Ministro, due Sottosegretari - riferiva la decisione di prevedere un Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e altri due al Lavoro.

² La mera indicazione di un ammontare, non meglio specificato, sia per i Ministri che per i Sottosegretari, in relazione sia agli emolumenti da riconoscere a titolo di stipendio e per indennità per missioni e trasferte, non appare infatti adeguata, stante il peculiare regime normativo che disciplina puntualmente il trattamento economico di Ministri e Sottosegretari di Stato, sia per la parte fondamentale che la componente accessoria. In proposito, si richiama l'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (*Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali*) che riconosce ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, uno stipendio pari al trattamento economico previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico (riconducibili ai dirigenti di I e seconda fascia), che si aggiunge alla eventuale indennità di parlamentare. Per contro, l'articolo 1, comma 1, della legge 9 novembre 1999, n. 418 (*recante Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari*) prevede che ai Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari si aggiunga al predetto trattamento economico "fondamentale" una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento. Ciò detto, a meno che (comma 2) l'interessato non opti per il trattamento di cui all'articolo 47, comma 2, della legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980) in cui si stabilisce che "i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e che siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento." Per quanto concerne il trattamento di missione, sul territorio nazionale e all'estero, esso è puntualmente disciplinato, rispettivamente, dalla legge n. 836/1973, come modificato dalla legge n. 417/1978, e dal R.D. 941/1926 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i profili di copertura, si segnala che l'onere, formulato sotto forma di limite di spesa (*pari a*), si configura chiaramente dal punto di vista contabile quale componente di spesa non contenibile in un limite, sia in relazione al trattamento fondamentale che in relazione al riconoscimento degli emolumenti a titolo di diaria di missione previsti ove ricorrano i presupposti richiamati dalla legislazione vigente.

Il comma 2 prevede alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a cui sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 2, comma 1, laddove sono analiticamente indicati i dicasteri di cui si compone il governo: 1) il numero 10) è sostituito, ivi prevedendosi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 2) dopo il numero 12) è aggiunto il numero 13) che reca l'indicazione del Ministero della salute; *b)* all'articolo 23, comma 2, laddove sono previste le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, è specificato che la verifica sugli andamenti della spesa pubblica riguardi anche il settore della spesa sanitaria; *c)* all'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, laddove sono stabilite, nello specifico, i compiti del Ministero dell'economia e delle finanze, è previsto che il monitoraggio del dicastero riguardi anche tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche con riguardo ai piani di rientro regionali; *d)* all'articolo 47-*bis*, comma 2, laddove sono stabilite le funzioni del Ministero della Salute, è previsto che ai compiti in materia di coordinamento del sistema sanitario nazionale si provveda di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; *e)* all'articolo

47-ter, comma 1, laddove sono previste le attribuzioni del Ministero della salute, si prevede: 1) alla lettera a), che la programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali sia attuata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali; 2) alla lettera b), che i compiti in materia di organizzazione dei servizi sanitari, delle professioni sanitarie e dei concorsi e dello stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale siano ottemperati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur tenendo conto del precipuo rilievo ordinamentale delle modifiche ed integrazioni in esame, andrebbe non di meno confermato che al previsto coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze in tutti gli aspetti finanziari della *Governance* del servizio sanitario nazionale (S.S.N.), in ausilio al nuovo Ministero della salute, non si associ anche l'emersione di fabbisogni aggiuntivi in risorse umane e strumentali che non siano già scontate nell'ambito delle dotazioni previste dagli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

Il comma 3 stabilisce che al Ministero della salute sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, nonché le relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008. E' previsto che dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non derivi alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT si limita a ribadire il contenuto del dispositivo, traendone la conclusione che esso non produce effetti finanziari in quanto concerne il trasferimento di strutture organizzative già operanti nel previgente assetto organizzativo, ivi comprese le risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate a legislazione vigente per l'espletamento dei relativi servizi. Al fine di escludere l'insorgenza di effetti finanziari derivanti dal trasferimento di personale, riferisce la **RT**, viene infatti previsto che non possa darsi luogo alla revisione dei trattamenti economici del personale trasferito.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorrono comunque chiarimenti in ordine ai riflessi che potrebbero derivare dallo scorporo del Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali, in relazione a eventuali funzioni di supporto e piattaforme logistiche in comune con quest'ultimo, sia nelle ripartizioni centrali che in quelle periferiche.

Il comma 6 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati dal riordino, garantendo, in ogni caso, l'invarianza della spesa.

Il comma 7 stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonché, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono altresì fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, tenuto conto della previsione di una clausola di invarianza per la separazione degli uffici di diretta collaborazione del neo istituito Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali, non vi sono osservazioni.

Il comma 8 prevede che nelle more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, è fatta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni organiche previste dal regolamento vigente, tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. A tal fine, per detti Ministeri, le assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2009. In ogni caso detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle suddette misure.

La RT non considera il comma in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva anzitutto che il mutato assetto derivante dallo scorporo del Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali non sottrae i due Ministeri dagli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento previsti dall'articolo 74 della manovra dello scorso anno (decreto-legge n. 112 del 2008) e da quelli di revisione degli assetti organizzativi mediante emanazione di regolamenti di delegificazione prevista dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 404 della legge n. 296 del 2006).

Nondimeno, occorre comunque soffermarsi sulla prevista possibilità - nelle more dell'attuazione delle predette disposizioni, al fine di assicurare la funzionalità dei due Ministeri - di provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non, nonché di procedere ad assunzione di personale non dirigenziale, sia pure nei limiti indicati dalla legislazione vigente.

In relazione alla prima parte del dispositivo (la copertura degli incarichi dirigenziali), si osserva che tale possibilità appare prefigurare l'eventualità di un utilizzo delle risorse umane indipendentemente dalle razionalizzazioni organizzative imposte dalle norme legislative ivi richiamate: circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere suscettibile di incidere sulla stessa conseguibilità dei risparmi attesi per effetto dei riordini di cui trattasi, che risultano peraltro già scontati nei saldi a legislazione vigente³.

³ In proposito, si segnala che i saldi di finanza pubblica a legislazione vigente già scontano ad oggi un effetto in conto minori spese correnti pari a 6, 12 e 15 milioni di euro per il triennio 2009-2011 in

Relativamente alla seconda parte del dispositivo (assunzioni nell'ambito della cornice normativa prevista dalla legislazione vigente), pur considerando che l'articolo 41, comma 3, del decreto legge n. 207/2008 ha già prorogato al 30 settembre 2009 il termine per procedere alle assunzioni relative al 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge finanziaria 2007, andrebbe escluso che per tale via si possa determinare l'impegnabilità di risorse di parte corrente a valere di stanziamenti relativi ad un esercizio finanziario già concluso⁴.

Il comma 9 prevede che, ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati, l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della disposizione richiamata al presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1,

relazione all'articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 e 2, 4, 5 milioni di euro nel triennio 2007-2009 in relazione al comma 404 della legge finanziaria 2007.

⁴ Tale circostanza andrebbe esclusa in quanto, diversamente, si configurerebbe una violazione del principio di cui all'articolo 20 della legge di contabilità. Si segnala infatti che lo stesso articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, nel prescrivere che le assunzioni debbano essere vincolate al limite massimo di 75 milioni di euro di spesa a regime, indica tuttavia che le autorizzazioni ad assumere da rilasciare per ciascun anno del biennio 2008 e 2009, debbano essere effettuate entro un limite massimo di spesa nel primo anno di 25 milioni di euro, e di 75 milioni di euro dal successivo, circostanza che farebbe ritenere che la norma in esame sia suscettibile di consentire il mantenimento in bilancio degli stanziamenti relativi al 2008. Dal punto di vista metodologico, si segnala inoltre che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica, nella apposita circolare emanata nel gennaio scorso, richiamava le amministrazioni interessate alle assunzioni di cui trattasi (comma 527) al rispetto di un rigoroso calendario di adempimenti necessario al rispetto del termine perentoriamente fissato al 30 settembre 2007. Cfr. MINISTERO DELLA INNOVAZIONE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Dipartimento della Funzione Pubblica, Nota circolare del 27 gennaio 2009, pagg. 6-7; SERVIZIO BILANCIO, Nota di Lettura n. 31/2009, pag. 48.

comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, laddove si prevede che, in relazione alle economie derivanti dalla adozione di nuovi modelli organizzativi da parte degli enti previdenziali, siano rideterminate, a decorrere dal 2011, le aliquote contributive per i lavoratori. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.

La RT afferma che le previsioni contenute nel comma 9 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e riduzione della spesa di funzionamento previsti dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di quelli previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Gli interventi di integrazione logistica funzionale tra le sedi territoriali del Ministero e quelli degli enti previdenziali pubblici

vigilati (Inps, Inail, Inpdap), prosegue **la RT**, concorrono innanzitutto all'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del predetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Detto processo di integrazione autorizza gli enti previdenziali a stipulare con il Ministero apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. I risparmi conseguiti in attuazione del processo di sinergia logistica e funzionale tra il Ministero e gli enti sono computati anche ai fini dell'attuazione del comma 11 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché delle altre misure previste dall'ordinamento in materia di risparmi e razionalizzazione.

Il dispositivo si pone, quindi, quali obiettivi finanziari il conseguimento di risparmi mediante: *a)* l'integrazione logistica finalizzata all'ottimizzazione degli spazi e alla stipula di contratti di locazione con canoni agevolati; *b)* la riduzione consistente delle spese di manutenzione e degli oneri complessivi di natura strumentale a carico delle singole amministrazioni; *c)* la riduzione degli oneri amministrativi conseguenti al processo di semplificazione avviato nelle sedi integrate.

In proposito, la **RT** precisa infine che:

A) rispetto ai processi di sinergia logistica, dalla banca dati degli immobili ad uso strumentale dei tre enti previdenziali, ivi incluse le situazioni locative del Ministero, risulta che circa il 50 per cento degli immobili attualmente sono in locazione. Non considerando gli immobili del Fondo immobili pubblici (FIP), si stima altresì un

importo medio di locazione annua per immobile pari a circa 110.000 euro. Per la stima del risparmio derivante dai processi di sinergia logistica si considera che, rispetto ad ogni sede, almeno due amministrazioni conseguano un abbattimento dei costi per locazione di circa il 30 per cento per un importo di 33.000 euro pro capite. Ne consegue che per ogni sede provinciale integrata da almeno due amministrazioni, si realizza un risparmio di spesa pari a 66.000 euro, con la conseguenza che l'operazione condotta su 100 province porterebbe ad un risparmio annuo a regime di circa 6.600.000 euro.

B) con riferimento ai costi di gestione, inerenti alla manutenzione della stessa sede, alle spese di utenza, ai contratti per la sorveglianza delle sedi e agli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai costi di accesso alla rete, si rappresenta che complessivamente le quattro amministrazioni sostengono una spesa media pari a circa 200.000 euro. Al riguardo, i risparmi sono stimati nella misura del 50 per cento di detto importo. Pertanto l'operazione condotta su 100 province comporterebbe un risparmio complessivo di circa 10.000.000 di euro annui.

C) Con riguardo ai processi di sinergia funzionale, si rappresenta che, in una prima fase, i risparmi attesi sono conseguenti al processo di integrazione delle attività di supporto relative alla gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di sede, alla gestione degli approvvigionamenti di servizi, nonché delle attività di pianificazione della vigilanza, delle attività di natura professionale e della gestione condivisa dei gabinetti medico-diagnostici. Detti processi di riorganizzazione funzionale determinano altresì una semplificazione amministrativa nelle attività istituzionali svolte in

modo integrato tra le amministrazioni coinvolte, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi relativi ai servizi erogati a beneficio dei cittadini e degli utenti. Infine, si segnala che queste integrazioni comporteranno anche una razionalizzazione del fabbisogno del personale rispetto ad ogni sede provinciale ed una diversa distribuzione delle unità di personale tra le attività di supporto e quelle istituzionali. Detti interventi comportano risparmi aggiuntivi per un importo pari a circa 20.000.000 di euro annui.

Pertanto, conclude la **RT**, appare presumibile che nel triennio 2010-2012 vengano raggiunti risparmi di spesa per un importo pari a circa 100 milioni di euro.

Al riguardo, non si formula un rilievo specifico per gli aspetti di copertura in quanto i risparmi conseguenti alle economie gestionali ottenute attraverso l'accorpamento delle sedi periferiche del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali espressamente riferite alle misure di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono utilizzabili, *a posteriori*, per la riduzione delle aliquote contributive. Si tratta però di circostanza che necessita di conferma, in quanto il dispositivo in parola stabilisce che tali risparmi: "sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247."

La quantificazione dei risparmi attesi non appare invece debitamente corredata dalla illustrazione degli elementi idonei a comprovarne la effettiva congruità, né sufficientemente documentata in ordine alla prevedibile gradualità nella realizzazione delle economie

nel triennio 2010-2012, che sono invece sinteticamente indicate in 100 milioni di euro nel triennio.

In proposito, venendo ai profili di quantificazione concernenti la chiusura di parte delle attuali sedi territoriali del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali, andrebbero comunque acquisiti elementi in ordine alla effettiva plausibilità del costo medio assunto nel calcolo della stima delle economie derivanti dalla attuale locazione delle sedi territoriali per ciascuno degli enti coinvolti, dal momento che esso è indicato in RT pari a 110.000 euro annui, nonché adeguanti elementi da cui desumere che la chiusura di almeno n. 2 delle suddette sedi provinciali degli enti produrrà risparmi pari ad almeno 33.000 euro annui per ciascuno degli enti/dicastero coinvolti (1/3 del costo complessivo).⁵

In termini analoghi andrebbero acquisiti anche elementi in ordine alla effettiva plausibilità del costo medio assunto nel calcolo della stima delle economie derivanti dalla riduzione dei costi di gestione delle sedi attualmente esistenti, dal momento che esso è solo indicato in RT pari a 200.000 euro annui senza l'illustrazione di alcun parametro di riferimento, nonché elementi di chiarificazione da cui desumere che la ipotizzata chiusura di almeno n. 2 delle suddette sedi provinciali, produrrà risparmi pari ad almeno 100.000 euro annui per ciascun ente coinvolto (il 50 per cento del surriferito *costo medio*)⁶.

⁵ Sul punto, occorre sottolineare che se, per un verso, notevoli risparmi potranno conseguire alla chiusura delle sedi, è altresì vero che nuovi oneri dovranno necessariamente essere sostenuti in relazione al reperimento di nuovi spazi presso cui concentrare gli uffici oggetto di operazioni di accorpamento; operazione, quest'ultima, per cui potrebbero ben risultare sensibilmente ridotti i risparmi attesi per complessive n. 110 sedi (e pari a 6.600.000 euro annui), sebbene, si ritiene in via prudenziale, l'ipotesi indicata dalla RT prefigura la chiusura di sole n. 2 sedi, anziché delle astrattamente n. 3 ipotizzabili.

⁶ Anche in proposito occorre sottolineare che se, per un verso, notevoli risparmi potranno conseguire alla chiusura delle sedi, è altresì vero che nuovi oneri dovranno necessariamente essere sostenuti in relazione all'adeguamento della dotazione di servizi e supporti logistici delle nuove sedi "unificate"; operazione, quest'ultima, per cui potrebbero risultare sensibilmente ridotti i risparmi attesi secondo il computo

Inoltre, con specifico riferimento alle "sinergie funzionali", andrebbero acquisiti elementi in ordine alla effettiva plausibilità dei risparmi attesi per effetto del processo di integrazione delle attività di supporto relative alla gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di sede, alla gestione degli approvvigionamenti di servizi, nonché delle attività di pianificazione della vigilanza, delle attività di natura professionale e della gestione condivisa dei gabinetti medico-diagnostici e da una semplificazione amministrativa nelle attività istituzionali svolte in modo integrato tra le amministrazioni coinvolte, dal momento che la RT asserisce che, anche per effetto di tali processi, unitamente anche ad una razionalizzazione del fabbisogno del personale rispetto ad ogni sede provinciale ed una diversa distribuzione delle unità di personale tra le attività di supporto e quelle istituzionali, si dovrebbero conseguire economie "complessive" pari ad almeno 20 milioni di euro annui.

Il comma 10 prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

- quanto a 306.417 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138⁷;

riportato dalla RT per complessive n. 110 sedi (e pari a 10.000.000 euro annui), sebbene, prudenzialmente, l'ipotesi ivi indicata prefiguri prudenzialmente la chiusura di sole n. 2 sedi anziché delle n. 3 astrattamente ipotizzabili.

⁷ La autorizzazione di spesa ivi richiamata fa riferimento alla istituzione presso l'allora Ministero della salute del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, con analisi e gestione dei rischi, legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, per cui la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del citato decreto legge 29 marzo 2004, prevede lo stanziamento annuale di 31,9 milioni di euro a decorrere dal 2006.

- quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001⁸;

- quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203⁹.

La RT non si sofferma sulla copertura finanziaria indicata dal provvedimento.

Al riguardo, dal punto di vista metodologico, va premesso che gli oneri di cui si prevede la copertura (comma 1) sono chiaramente riconducibili ad una previsione di spesa, ragion per cui andrebbe anzitutto valutata l'opportunità di inserire una apposita clausola di salvaguardia che preveda meccanismi di adeguamento delle coperture ivi predisposte qualora esse si rivelino non adeguate rispetto agli oneri previsti.

⁸ La autorizzazione di spesa in questione si riferisce al dispositivo concernente le misure per il monitoraggio delle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, come stabilito dall'articolo 4-bis del citato decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, per cui il successivo articolo 5 stanziava 12,9 milioni di euro annui (23.000 milioni di lire) a decorrere dal 2001.

⁹ Si tratta della dotazione annuale della presidenza del consiglio dei Ministri, che è annualmente determinata dalla tabella C della legge finanziaria.

Inoltre, occorre conferma circa la disponibilità delle risorse ivi richiamate per la copertura degli oneri relativi alle annualità 2009 e a decorrere dal 2010, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa previsti dalla legislazione vigente in relazione alle relative autorizzazioni di spesa¹⁰.

In particolare, relativamente alla riduzione prevista a carico dello stanziamento iscritto in tabella C della legge finanziaria 2009, in relazione alla dotazione annuale della Presidenza del consiglio dei Ministri, si ribadiscono le consuete osservazioni in ordine alla idoneità di una copertura di un onere obbligatorio a valere di stanziamenti annualmente rideterminati in sede di legge finanziaria¹¹.

¹⁰ In merito, si rileva che ad una interrogazione effettuata al sistema *DATAMART- R.G.S.* con dati aggiornati al 4 settembre scorso, è emersa, con riguardo agli stanziamenti di spesa per il 2009 di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, una residua disponibilità di competenza di oltre 24 milioni di euro, i cui stanziamenti si riferiscono al capitolo 4393 dello stato di previsione n. 4 (*Welfare*). Parimenti, con riguardo alla autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 (dotazione annuale per il funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri) il capitolo 2115 della tabella 2 (MEF) segnala la disponibilità di competenza di 432 milioni di euro. Va da sé che, come noto, il citato sistema informativo non consente di monitorare le disponibilità a valere degli esercizi 2010 e successivi, trattando dei soli dati in "gestione".

¹¹ Cfr. Servizio del bilancio, Elementi di documentazione n. 2, pag. 84.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>